



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE
PUBBLICA E DEL PERSONALE

SERVIZIO 2 – Attività di indirizzo della Gestione
Economica del Personale
Viale Regione Siciliana 2226 - 90135 PALERMO
e-mail: servizio2.fp@regione.sicilia.it
Fax 0917073207

Risposta a nota n.
del

Responsabile del Procedimento:
Recapito Telefonico: 0917073364
Email: marisafinocchiaro@regione.sicilia.it

Prot. n. 2014.V/27.5/2 60993

PALERMO

8 MAG. 2014

Allegati

Oggetto: Art. 1 Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti, credito di imposta - indicazioni operative

Ai Servizi del Personale
Al Servizio 2 del C.C.F.R.S.
Loro Sede

E p.c. Ai Dipendenti della Regione
Siciliana

Con circolare n. 8/E del 28.04.2014 l'Agenzia delle Entrate, in attuazione dell'art. 1 del Decreto legge 24.04.2014 n. 66 - *riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati* - ha fornito le istruzioni operative con le quali viene riconosciuto il credito di imposta previsto dal comma 1bis dell'art. 13 del TUIR.

Al fine di garantire una gestione uniforme dell'attività si forniscono, con la presente direttiva, le necessarie indicazioni.

La citata circolare chiarisce preliminarmente che la maturazione del diritto al credito è legata al possesso di tre requisiti: *tipologia del reddito prodotto, sussistenza di imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro dipendente, importo del reddito complessivo.*

Il riconoscimento del credito di imposta è subordinato alla presenza di reddito di lavoro dipendente e assimilato, all'esistenza di una imposta lorda - diminuita della sola detrazione per redditi da lavoro dipendente - a debito, ed infine alla misura del reddito, compreso tra 24.000,00 e 26.000,00.

L'ammontare del credito spettante è pari a euro 640,00 se il reddito complessivo non è superiore a 24.000,00, mentre se il reddito complessivo è compreso fra 24.000,00 euro e 26.000,00 euro, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di

26.000,00 diminuito dal reddito complessivo e l'importo di 2.000,00. Nel caso di rapporti di lavoro inferiori all'anno, l'importo deve essere rapportato al periodo di lavoro dell'anno.

Il credito deve essere riconosciuto direttamente dai sostituti di imposta ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, a partire dal primo periodo di paga utile (maggio 2014). Laddove, nella particolare ipotesi in cui per ragioni esclusivamente tecniche (adeguamento sistema paghe) non sia possibile l'immediata esecuzione della disposizione, il credito deve essere riconosciuto a partire da giugno.

Il credito e il relativo importo vanno determinati sulla base dei dati reddituali in possesso dei sostituti di imposta.

Al fine di individuare la platea degli aventi diritto, si ritiene debba inizialmente farsi riferimento ai risultati dei conguagli per l'anno precedente.

I dipendenti che ritengano di non rientrare fra i destinatari della norma, per carenza di presupposti (ad esempio perché titolari di ulteriori redditi di cui l'Amministrazione Regionale non sia a conoscenza) sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al sostituto di imposta il quale provvederà al recupero.

Analogamente, il dipendente escluso dal riconoscimento del credito, potrà comunque segnalare al competente Servizio del Personale le eventuali sopravvenute circostanze che legittimino l'applicazione della disposizione. Restano ferme in tutti i casi, le operazioni di conguaglio.

La presente direttiva verrà pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale.

Il Dirigente del Servizio
Marisa Finocchiaro



Il Dirigente Generale
L. Giammanco

